

N. R.G. 56974/2019



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE VI CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

dott. Adriana Cassano Cicuto	presidente
dott. Antonio S. Stefani	giudice relatore
dott. Anna Giorgia Carbone	giudice

all'esito dell'udienza del 18/12/2019, nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 56974/2019 promosso da:

D [REDACTED] S.R.L. (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. **MARCHESINI CARLO** e dell'avv. elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso il difensore avv. **MARCHESINI CARLO**

- parte reclamante -

nei confronti di:

U [REDACTED] S.P.A. (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. , domiciliata in presso il difensore

- parte reclamata -

ha emesso la seguente

ORDINANZA

1. Con ordinanza 7-8/11/2019 il Tribunale in composizione monocratica ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto a **D [REDACTED] s.r.l.** e volto ad ottenere la cancellazione della segnalazione a sofferenza della società effettuata da Unicredit s.p.a. nel mese di marzo 2019, sia in Centrale rischi in Banca d'Italia che presso la Crif.

Avverso l'ordinanza di rigetto la parte ha proposto tempestivo reclamo, che è fondato.

2. La fattispecie riguarda un contratto di c/c e relativo affidamento di euro 120.000 concesso a **D [REDACTED] s.r.l.** dalla filiale di Perugia Madonna Alta di **U [REDACTED] p.a.**



In data 10/6/2014, quando il fido era utilizzato per euro 119.897, le parti hanno convenuto un piano di rientro con riduzioni progressive del fido, pari ad euro 848 mensili, fino all'azzeramento tramite una maxi rata finale di euro 69.968 al 6/6/2019 (doc. 2 reclamata). Sull'esposizione erano dovuti interessi pari al parametro Euribor 3m 365/360, maggiorato di 5,5 p.p.

La banca, a partire dal 18/12/2014, ha lamentato numerosi mancati pagamenti o ritardi rispetto al piano di rientro concordato (v. docc. 32-40 ric.) ed infine in data 14/2/2019 ha dichiarato la risoluzione dell'accordo, intimando il pagamento dell'intero residuo, pari ad euro 75.834,86. A seguito del mancato pagamento, ha segnalato la società a sofferenza nel mese di marzo 2019. La segnalazione è in seguito cessata, perché il predetto debito è stato interamente estinto tramite l'escussione di un pegno per euro 70.311,28 e il pagamento di euro 10.446,50 in data 29/4/2019.

3. In primo luogo va rilevato che le segnalazioni in Centrale rischi e in generale presso le banche dati finanziarie costituiscono per gli intermediari degli obblighi, di legge o convenzionali, accessori rispetto al contratto di affidamento concluso con il cliente. Essi pertanto rientrano nell'ambito delle obbligazioni derivanti dal contatto sociale e quindi sono regolate dalla disciplina della responsabilità contrattuale. In particolare in caso di contestazione da parte del cliente spetta all'intermediario l'onere di provare di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi (cfr. Cass. SU 13533/2001 e con specifico riferimento alla materia Cass. 25512/2017).

4. Come noto, la Centrale dei rischi è prevista dalla delibera CICR 11/7/2012, in precedenza 29/3/1994, in attuazione della previsione generale di cui all'art. 53, comma 1, lett. b), TUB. Ma le disposizioni di dettaglio sono contenute nelle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia con la circolare n. 139/1991 e succ. aggiornamenti.

In particolare è rilevante per la presente decisione la disciplina specifica dettata per le segnalazioni a sofferenza. In proposito le Istruzioni prevedono che:

“L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza.”

Nel caso di specie, dall'esame dei documenti prodotti e anche alla luce delle difese svolte, risulta che la banca abbia fondato la sua decisione proprio sui soli ritardi della



società ad effettuare i pagamenti dovuti in forza del citato piano di azzeramento del fido. Non è stato dimostrato, ma neanche allegato, che la banca abbia operato la valutazione della complessiva situazione finanziaria della società e sia così pervenuta ad un motivato giudizio di para-insolvenza. Nessuna indicazione, infatti, è stata fornita sull'andamento economico della società, sui suoi bilanci dell'ultimo triennio, sul suo patrimonio netto, sui risultati di esercizio e sulle eventuali riserve. Nemmeno sono state dedotte altre circostanze sintomatiche, quali le segnalazioni operate da altri intermediari, o la presenza di protesti, sequestri conservativi, ipoteche giudiziali o pignoramenti. La sola presenza di ritardi reiterati, oltre tutto di importo modesto nella fattispecie, non è sufficiente a giustificare una segnalazione a sofferenza.

5. La reclamante è una società commerciale ed è notoria per gli imprenditori la rilevanza delle registrazioni nelle centrali di informazioni finanziarie. In particolare una segnalazione a sofferenza, secondo quanto avviene normalmente, implica una valutazione sfavorevole da parte degli intermediari, sia in ordine alla concessione di nuovi fidi che per il mantenimento di quelli in essere e ciò costituisce un ostacolo insormontabile per il proseguimento dell'attività aziendale. Al riguardo l'art. 700 c.p.c. prevede una tutela anticipata, perché non richiede che il danno si sia già verificato, ma consente di provvedere in caso di minaccia di un pregiudizio imminente e irreparabile. Nel caso di specie, in difetto di qualsiasi prova in senso contrario, opera la presunzione di cui sopra, di modo che sussiste anche il requisito del *periculum*.

6. Il reclamo deve pertanto essere accolto.

La parte ha chiesto la cancellazione della segnalazione. In realtà si è verificata una errata segnalazione della società e quindi, più correttamente, deve esserne disposta la rettifica, che è immediatamente comunicata dalla C. R. a tutti gli intermediari.

Per questi motivi

il Tribunale in composizione collegiale

- 1) accoglie il reclamo proposto da D [REDACTED] s.r.l.;
- 2) per l'effetto revoca l'ordinanza 7-8/11/2019, n. 49915/2019 r.g., del Tribunale in composizione monocratica;



- 3) ordina a parte reclamata – U [REDACTED] s.p.a. – di rettificare in quanto errata la segnalazione a sofferenza operata nei confronti di D [REDACTED] s.r.l. nel mese di marzo 2019 in Centrale Rischi e in CRIF;
- 4) condanna parte reclamata a rimborsare in favore di parte reclamante le spese del procedimento, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 145,50 per spese esenti per la fase monocratica ed euro 3.500,00 per compensi ed euro 174,00 per spese esenti per la fase collegiale, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.

Milano, 18 dicembre 2019

Il giudice estensore

dott. Antonio S. Stefani

Il presidente

dott.ssa Adriana Cassano Cicuto

